

2. La consultazione in loco dei registri è gratuita.

La produzione e l'invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa.

3. Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali riconosciuti o delle sezioni distaccate, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.»

- 3) L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005.

«Articolo 84

**Accesso ai documenti dell'Ufficio**

1. Il consiglio d'amministrazione adotta le modalità d'accesso ai documenti dell'Ufficio, compresi i registri.
2. Il consiglio d'amministrazione adotta le categorie di documenti dell'Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ONLINE